

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VIII Legislatura

N. 7

16 giugno 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OC- CUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO

Oggetto consiliare n. 113

RELAZIONE

1 - Le finalità

Promuovere in Emilia-Romagna la piena e buona occupazione: è questa la finalità di fondo del progetto di legge, nella convinzione che, coerentemente con la Costituzione e con i principi e gli obiettivi dell'Unione Europea, il lavoro costituisca il valore e la condizione di riferimento per rafforzare coesione ed integrazione sociale e per promuovere sviluppo, innovazione e competitività delle produzioni e dei territori.

Questa scelta corrisponde ad una chiara opzione operata, con un accordo largamente condiviso, dal "Patto per la qualità dello sviluppo, la competitività, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale in Emilia-Romagna" siglato nel mese di febbraio 2004 fra la Giunta regionale, gli enti locali, le parti sociali e il sistema camerale.

In questa prospettiva - che corrisponde ad una strategia orientata alla crescita economica ed al miglioramento delle condizioni di vita delle persone - la qualità e la quantità dell'occupazione non rappresentano aspetti separati e fra loro indipendenti, ma, al contrario, risultano strettamente correlati e inscindibili.

A maggiore ragione in aree quali l'Emilia-Romagna, regione collocata da tempo, secondo gli indicatori del mercato del lavoro, fra le realtà più avanzate dell'Unione Europea. Il raggiungimento con rilevante anticipo, degli obiettivi intermedi proposti dal Consiglio di Lisbona per il 2005 relativamente al tasso di occupazione totale e femminile ne costituisce un'importante testimonianza.

Si tratta di risultati significativi, derivanti dall'impegno comune di tutta la società emiliano-romagnola. Risultati che non possono essere interpretati come un'acquisizione definitiva e che, in ogni caso, richiedono di collocare il tema del lavoro, della piena occupazione e della sua qualità, al centro delle strategie per il governo regionale.

Sono proprio gli alti livelli di sviluppo e competitività e gli elevati standard di coesione ed integrazione sociale caratterizzanti l'Emilia-Romagna a comportare e richiedere un forte investimento sulle politiche dirette a creare occupazione, a fluidificare i servizi e gli strumenti per la transizione al lavoro, a sostenere i processi di inserimento e consolidamento professiona-

le, a stabilizzare la condizione lavorativa ed a promuovere la cultura della regolarità e della sicurezza del lavoro.

Obiettivo primario della legge è quindi quello di promuovere e sostenere un sistema di politiche, servizi ed azioni diretto ad accompagnare le persone e le imprese nei processi di transizione al lavoro, di inserimento e consolidamento professionale, di stabilizzazione della condizione lavorativa; per non lasciare nessuno da solo (ed in particolare quanti si trovino in condizioni sociali o individuali, anche temporanee, di svantaggio) nella ricerca e nell'acquisizione del lavoro, nella conciliazione fra i tempi di cura e quelli dedicati all'attività professionale, nella qualificazione e nella formazione, nell'esercizio pieno del diritto-dovere a condizioni di sicurezza e regolarità del lavoro.

In coerenza con la scelta della Regione di promuovere e favorire un modello di governance attiva, il progetto di legge individua la propria cifra di lettura nella costante valorizzazione del principio di partecipazione e dei metodi della concertazione sociale e della collaborazione istituzionale, assunti dalla Regione quali elementi strutturali del processo di assunzione delle decisioni relative alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

2 – Il contesto di riferimento

2.1 – Gli assetti costituzionali ed il quadro normativo regionale e nazionale

La promozione della qualità del lavoro viene dunque individuata come uno dei fondamentali aspetti identificativi del modello di crescita dell'Emilia-Romagna, sul quale il progetto di legge intende agire esercitando le nuove competenze legislative attribuite dalla Costituzione alle Regioni nell'ambito della "tutela e sicurezza del lavoro".

La Legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, collocando la "tutela e sicurezza del lavoro" nell'alveo delle materie ricondotte alla potestà legislativa concorrente delle Regioni e dello Stato, ha compiuto una scelta di consolidamento delle competenze regionali, già fortemente ampliate attraverso il processo di decentramento amministrativo promosso dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

L'intervento normativo della Regione su questi temi deve dunque tenere conto sia dei principi fondamentali dettati dallo Stato nelle materie di competenza concorrente sia degli ambiti connessi alle politiche del lavoro sui quali sussiste una competenza esclusiva statale, vale a dire l'"ordinamento civile", la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", la "tutela della concorrenza", l'"immigrazione" e la "previdenza sociale".

È inoltre esclusa dalla competenza legislativa regionale – come d'altro canto, già prima della riforma del Titolo V, numerose pronunce della Corte Costituzionale confermavano, al fine di salvaguardare l'uguaglianza formale tra i cittadini – la regolamentazione dei rapporti interprivati (cioè di tutti i rapporti disciplinati dal diritto privato) e la disciplina delle linee ordinarie dei rapporti di lavoro (inerenti il contratto, i rispettivi diritti ed obblighi, i principi e le tutele fondamentali).

Rientrano invece pienamente nel campo di intervento normativo regionale le politiche attive del lavoro, l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate, il sistema regionale dei servizi per il lavoro ed i relativi sistemi di accreditamento e di autorizzazione, la promozione della sicurezza e della qualità del lavoro, gli aspetti formativi dei contratti a causa mista.

Occorre considerare che le competenze regionali sul lavoro sono state normate in Emilia-Romagna da tre leggi dirette a regolare specifici aspetti di particolare rilevanza o correlati al processo di conferimento di funzioni determinato dalla Legge 59/97. Con la L.R. n. 45 del 1996 la Regione agiva in particola-

re sul tema degli incentivi all'occupazione, regolando invece con la L.R. n. 25 del 1998 il sistema dei servizi per il lavoro. Da ultimo con la L.R. n. 14 del 2000 veniva garantita applicazione alla Legge n. 68 del 1999 sul lavoro delle persone disabili.

Il contesto rispetto al quale hanno operato queste leggi regionali è stato modificato sia dalle innovazioni apportate alla Costituzione sia da specifici provvedimenti legislativi nazionali, tra i quali, in particolare, la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Legge delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", i successivi decreti legislativi attuativi approvati dal Governo nonché la Legge 14 maggio 2005, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali".

Rispetto alla Legge 30/03 ed al decreto legislativo 276/03 diverse Regioni hanno presentato ricorso di legittimità costituzionale. Su tali ricorsi si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2005, che, nel respingere la maggior parte delle questioni sollevate dalle Regioni, ha contribuito in modo significativo all'interpretazione della linea di demarcazione delle competenze fra Stato e Regioni in una materia tradizionalmente ascritta alle competenze dello Stato.

A questa sentenza, così come alla Legge 80/05 fanno riferimento le parti del presente progetto di legge che innovano alcuni aspetti della proposta già presentata e discussa durante la precedente legislatura.

Il quadro delineato dalla nuova Costituzione propone, da un lato, di precisare l'ambito d'intervento delle competenze normative regionali e, dall'altro di ricomporre in un nuovo, organico e più ampio disegno i provvedimenti normativi regionali oggi vigenti e derivanti dal processo di decentramento amministrativo promosso dalla Legge 59/97.

Si tratta di una duplice esigenza alla quale il progetto di legge regionale intende corrispondere con la realizzazione di un testo unico regionale sul lavoro, che intervenga sulle materie proprie della competenza normativa della Regione – gli interventi delle politiche per il lavoro e dei servizi per l'impiego – con l'obiettivo di individuare standard per le prestazioni di secondo livello rispetto ai requisiti essenziali definiti dallo Stato e di costruire un insieme ragionato di strumenti utili alla promozione della piena e buona occupazione e con finalità ad essa coerenti.

Si tratta di una scelta che, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea, agisce la potestà legislativa concorrente delle Regioni e dello Stato riconoscendo appieno la necessità ed il valore dell'intervento di quest'ultimo nella definizione dei diritti e dei livelli essenziali, riconducendo, invece all'intervento regionale il quadro delle politiche attive e dell'intreccio fra le misure di sviluppo e di welfare. All'affermazione dell'uguaglianza di diritti – da garantirsi sul piano nazionale – corrisponde la valorizzazione delle specificità e delle peculiarità delle politiche di promozione.

Il progetto di legge agisce dunque sulla disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni (secondo la definizione del DLgs 469/97 e del DLgs 181/00 e successive modifiche), sulla regolazione delle politiche attive per il lavoro, intese ben oltre l'accezione di cui al DLgs 469/97, come gli incentivi alle assunzioni od alla stabilizzazione di soggetti appartenenti a fasce deboli o svantaggiate, le politiche per l'inserimento al lavoro di soggetti disabili, l'orientamento al lavoro ed i tirocini, su gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, sul sistema dei servizi per il lavoro, sulla sicurezza del lavoro, sul sostegno alla qualità e regolarità del lavoro e sulla promozione della responsabilità sociale delle imprese.

Sono questi gli ambiti di intervento sui quali è possibile realizzare, rispetto al quadro nazionale, un'azione efficace diretta a migliorare le condizioni del mercato del lavoro, a facilitare le

modalità di accesso delle persone al lavoro, a sostenere la loro occupabilità, con particolare riferimento alle persone disabili ed alle persone in condizione di svantaggio, a contrastare i rischi di precarizzazione dell'occupazione e di destrutturazione del processo produttivo che possono derivare dall'utilizzo di alcune strumentazioni previste dalla legislazione nazionale.

Nel rispetto della normativa nazionale vigente, il progetto di legge si propone di intervenire mettendo a disposizione degli attori del sistema economico e sociale incentivi e sostegni, promuovendo azioni positive e patti per contrastare gli elementi che dequalificano e impoveriscono l'occupazione ed il mercato del lavoro.

Le disposizioni del progetto di legge tendono dunque ad immettere nel sistema regionale elementi di sostegno ai percorsi lavorativi delle persone – nel senso di facilitarne l'accesso, sostenerne, stabilizzarne ed elevarne la qualità dell'occupazione – e, contestualmente, di supporto ad uno sviluppo economico, produttivo e sociale caratterizzato dalla coesione e dalla qualità dell'occupazione.

Il progetto di legge sceglie la strada di un efficace sistema, pubblico e privato, attraverso le procedure di accreditamento, per l'intermediazione di lavoro proponendosi di qualificarne l'identità e gli interventi. È proprio la complessità crescente delle condizioni e delle forme contrattuali di partecipazione al lavoro a richiedere l'esistenza – come nel resto dei Paesi dell'UE – di politiche dirette a rafforzare i servizi per il lavoro, a prescindere dalla natura pubblica o privata accreditata, ed a disporre di misure concrete di promozione dell'occupazione e della sua qualità.

Conformemente alle strategie europee, che correlano strettamente le politiche di istruzione, formazione, per l'occupazione e di coesione sociale, il progetto di legge si propone in una logica di continuità e di integrazione con la L.R. n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro".

2.2 L'occupazione in Emilia-Romagna

Pur in presenza di un quadro di preoccupazioni, in quanto, dopo anni di grave recessione nazionale, gli indicatori del contesto occupazionale regionale – che si era comunque mantenuto su livelli elevati – mostrano, in alcuni casi, significative flessioni, il mercato del lavoro emiliano-romagnolo continua ad essere connotato da alti standard di solidità.

Sono 1.846.000 (dati ISTAT media 2004) gli occupati in Emilia-Romagna, con un tasso di disoccupazione medio regionale del 3,7%.

Si può legittimamente parlare di piena occupazione, in quanto già nel 2003 è stato superato, in relazione al tasso di occupazione femminile, l'obiettivo del 60% che l'Unione Europea assegna agli Stati membri per il 2010. Assai vicino è il raggiungimento dell'obiettivo del 2010 anche per il tasso di occupazione totale.

Altri indicatori segnalano performance nettamente migliori delle medie nazionali sul terreno delle differenze uomo-donna, per quanto attiene ai tassi di attività, occupazione e disoccupazione, così come per l'integrazione lavorativa delle persone disabili (il cosiddetto "collocamento mirato").

L'incremento dell'occupazione in questi anni è stato garantito soprattutto dalle donne, seguite dai migranti e dai lavoratori anziani. Le occupate crescono infatti di circa 50mila unità mentre i cittadini stranieri che lavorano nelle imprese della regione, ovvero hanno creato nuove aziende, sono circa 165mila. Si contiene così ulteriormente la disoccupazione che raggiunge il 3,7% in complesso e si colloca a livello frizionale per gli uomini (2,7% nel 2003) e al 5% per le donne, su valori notevolmente contenuti rispetto a quelli medi europei e in specie italiano. Si allentano poi le distanze tra i territori in quanto l'incremento dei

posti di lavoro e i processi demografici si combinano in modo sinergico favorendo un maggior livellamento dei tassi di disoccupazione tra le province, in un contesto diffuso di crescita della partecipazione delle donne al mercato del lavoro retribuito.

Questo quadro, positivo, propone anche ombre e preoccupazioni. Resta, infatti, comunque distante, come per l'Italia nel suo complesso, il target previsto per il 2010 dei lavoratori over 55 anni, seppure il loro tasso di occupazione sia in crescita.

Dopo anni di costante crescita dell'occupazione, pur a fronte di un andamento rallentato della produzione e di indici di crescita dell'economia sul piano nazionale sempre più debole, si registrano dati recenti, riferiti al 2004, che mettono in risalto una riduzione di occupati (-24mila) e di un aumento delle persone alla ricerca attiva di lavoro (+11 mila). Preoccupanti sono i dati sul ricorso alla cassa integrazione guadagni e all'istituto della mobilità extra-aziendale. Dal 2000, infatti, le ore di integrazione salariale ordinaria e straordinaria sono cresciute, in linea con il resto del Paese e con le aree a maggiore industrializzazione, raddoppiandosi soprattutto nella componente legata a sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi e/o in ristrutturazione.

Particolare attenzione deve essere dedicata ad alcuni aspetti qualitativi del mercato del lavoro, al di là dei numeri relativi al suo andamento quantitativo. L'occupazione "standard" (dipendenti a tempo pieno e indeterminato più autonomi a tempo pieno) continua ad essere predominante nella nostra regione, più per gli uomini che per le donne. Ma crescono e si diffondono i contratti di lavoro non subordinato e le diverse forme di lavoro subordinato a termine. Queste tipologie contrattuali, moltiplicate dalle disposizioni del DLgs n. 276 del 2003, iniziano a diffondersi dalla seconda metà degli anni '90, per giungere ad interessare oltre 370mila persone, più del 20% dell'intera forza lavoro occupata. Tra queste troviamo più di 250mila donne, tenuto conto che il 32% di tutte le occupate ha un contratto non standard, e circa 110mila uomini, pari all'11% degli occupati. Gran parte della popolazione, in effetti, per lo più giovanile e soprattutto femminile, nell'accesso al lavoro sperimenta un percorso, più o meno lungo, di "carriera esterna", in cui si intrecciano periodi ricorrenti di lavoro a termine, subordinato e non, e di formazione. Percorsi, questi, che, stando ai risultati di indagini territoriali, durano in media tre anni prima che i soggetti possano acquisire una piena autonomia attraverso il lavoro.

La probabilità di transizione a forme di lavoro standard è fortemente influenzata dalla congiuntura economica ed è più celere per gli uomini che per le donne; il 39% dei primi passa nell'arco di un solo anno al lavoro standard contro il 23% delle seconde. Il sistema delle retribuzioni, poi, pur mantenendo una dinamica più vivace e con minori differenziali della media italiana, è in relativo "affanno", con una perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro dipendente, che accomuna tutte le aree del Paese. L'effetto combinato della difficoltosa transizione dei soggetti, soprattutto giovani, verso un lavoro stabile, accompagnato da un minor reddito medio individuale, in termini reali, amplia l'area dell'insicurezza e dell'insoddisfazione che rende urgenti nuove politiche del lavoro, che siano insieme di tutela e di rafforzamento delle condizioni di stabilizzazione e di occupabilità, di inclusione e di regolarità.

3 – Le scelte di fondo

3.1 – Il sistema di governo

3.1.1 – Il sistema di indirizzo e programmazione delle politiche e dei servizi per il lavoro

L'elevata complessità degli elementi chiamati ad interagire fra loro nella definizione delle condizioni occupazionali richiede di individuare un sistema di governo delle politiche del lavoro capace di tenere conto della forte articolazione delle azioni, dei soggetti, degli interlocutori e dei meccanismi di regolazione che vi partecipano.

Alla necessità di una chiara e forte funzione di regia e coordinamento degli interventi si accompagna l'esigenza di individuare meccanismi di programmazione in grado di cogliere le specificità territoriali e di agire con tempestività. Analogo rilievo acquisisce la possibilità di disporre di strumenti di monitoraggio ed analisi dei fenomeni del mercato del lavoro.

Il progetto di legge, coerentemente con il quadro definito dalle Leggi n. 59 del 1997 e n. 68 del 1999, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, è confermato dalla Costituzione, attribuisce alla Regione le funzioni di indirizzo in materia di politiche e servizi per il lavoro e ne regola il funzionamento (indirizzi triennali e piani d'azione annuali) indicando con chiarezza l'obiettivo di integrazione con le scelte compiute nell'ambito del sistema formativo e l'indispensabile raccordo con la programmazione regionale delle politiche economiche, sociali e sanitarie.

Sono le Province a realizzare, in questo quadro, la programmazione locale delle politiche attive e dei servizi per il lavoro, anche mediante l'esercizio di funzioni di raccordo e coordinamento territoriale.

Alla Regione è inoltre ricondotto l'esercizio della funzione regionale di monitoraggio, analisi ed osservatorio del mercato del lavoro, attraverso uno stretto raccordo con le rilevazioni condotte da altre Istituzioni, Organizzazioni ed Enti, ivi comprese le attività realizzate dalle Province a supporto della programmazione svolta a livello territoriale.

3.1.2 – Il valore fondante della concertazione sociale e della collaborazione istituzionale

Partecipazione, confronto, concertazione e cooperazione istituzionale sono elementi indispensabili e consustanziali ad una funzione di governo capace di agire con efficacia su materie complesse quali le politiche del lavoro. Sono, inoltre, un aspetto che identifica il modello di programmazione e di intervento dell'Emilia-Romagna.

Il progetto di legge vuole darne conto individuando nella partecipazione delle parti sociali e delle istituzioni all'assunzione delle decisioni relative alle politiche e dei servizi per il lavoro un elemento caratterizzante che lo contrassegni e lo accompagni.

Per questo motivo in tutti i processi di programmazione o di regolazione secondaria previsti sono costantemente richiamate e precisate le modalità di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale e le forme di confronto con l'associazionismo.

Analoga previsione opera per le attività svolte dalle Province, la cui funzione di regia territoriale è realizzata attraverso una specifica conferenza provinciale di coordinamento.

3.2 – Le politiche attive del lavoro

3.2.1 – Le priorità di intervento

La promozione e la qualificazione dell'occupazione, anche nelle forme del lavoro autonomo, associato o di soluzioni autoimprenditoriali, costituiscono l'obiettivo primario del progetto di legge.

Si tratta di finalità generali verso le quali orientare, in particolare, le politiche attive del lavoro, la cui programmazione, per risultare efficace, deve essere realizzata sulla base di precise priorità che indirizzino le risorse e l'attività dei servizi.

Viene operata, a questo riguardo, una scelta molto chiara, rivolgendo gli interventi delle politiche attive verso le persone che si trovino in condizioni di svantaggio sociale o individuale rispetto al mercato del lavoro – e in particolare i disabili (per i quali è prevista una specifica sezione) – o che presentino rischi di esclusione, di depauperamento professionale o per le quali sia in corso un processo di precarizzazione della condizione lavorativa. Ed ancora verso le persone prive di occupazione con età superiore ai quarantacinque anni, verso i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione e di riconversione e quanti

rientrano al lavoro dopo periodi prolungati di assenza per motivi di cura familiare.

Viene, poi, ricondotta alla Giunta regionale la possibilità di definire priorità territoriali, con riferimento alle aree con difficoltà socio-economiche.

L'Emilia-Romagna è – come si è detto – contrassegnata da un alto tasso di partecipazione femminile al lavoro, così da non indurre all'individuazione di una specifica priorità che si aggiunga a quelle già richiamate. Tuttavia i più bassi livelli salariali delle donne, la maggiore presenza di contratti non standard ed i tempi più lunghi di trasformazione – quindi la maggiore precarietà – così come l'accresciuta difficoltà nella conciliazione di impegni di lavoro e di cura familiare ed il permanere di fenomeni di segregazione di genere inducono a prevedere una priorità trasversale che operi rispetto a quelle individuate.

A ciò si aggiungono altre specifiche condizioni rispetto ai quali indirizzare l'intervento delle politiche attive del lavoro, quali le crisi occupazionali, i processi di mobilità territoriale dei lavoratori, gli interventi destinati ad aree toccate da calamità naturali.

3.2.2 – Gli strumenti di agevolazione alle persone e per le imprese

La definizione delle priorità delle politiche attive è accompagnata dall'individuazione degli strumenti di intervento, costituiti da incentivi economici per le persone ed i datori di lavoro, dagli assegni formativi (già previsti dalla Legge regionale n. 12 del 2003), dagli assegni di servizio, dalle attività di orientamento, dalla promozione di tirocini, dall'azione dei servizi per il lavoro.

Si tratta di una gamma articolata di opportunità e strumenti, diretta a produrre la personalizzazione degli interventi per accrescerne l'efficacia e la capacità di agire sulle criticità che possono determinare stati di disoccupazione o di disagio occupazionale.

In questo contesto si inserisce l'introduzione, operata dal progetto di legge, di misure di conciliazione quali gli assegni di servizio, vale a dire di contributi economici finalizzati all'acquisizione dei servizi necessari a mantenere o costruire una condizione occupazionale attiva e rivolti a chi è a rischio di esclusione dal mercato del lavoro per motivi di cura familiare o propria.

Per la progettazione e gestione degli strumenti delle politiche attive il progetto di legge intende valorizzare, inoltre, il principio di sussidiarietà ed il ruolo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione istituzionale. Vanno in questa direzione il raccordo con gli Enti bilaterali ed il sostegno ad accordi ed iniziative promosse dalle parti sociali e dagli Enti locali.

Il progetto di legge interviene inoltre sia sull'orientamento al lavoro e sul suo ruolo nel sostegno alle persone per la ricerca di prima o nuova occupazione, valorizzandone la complementarietà con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2003, sia sui tirocini, individuati quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

3.2.3 – L'acquisizione di condizioni lavorative stabili

Sviluppo economico, competitività e coesione sociale sono strettamente interdipendenti con la possibilità per le persone di vedere, progettare e costruire il proprio futuro. A ciò concorre in misura decisiva l'acquisizione di condizioni lavorative stabili.

La riduzione ed il contrasto dei rischi di precarizzazione del lavoro, il rafforzamento delle capacità e delle competenze professionali delle persone, il supporto alle scelte delle imprese per la fidelizzazione dei lavoratori e valorizzazione del loro know-how costituiscono scelte di fondo del progetto di legge.

A questo obiettivo concorre l'azione congiunta di più strumenti e servizi (dagli incentivi alla trasformazione di rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato agli assegni formativi, dai servizi di incrocio fra domanda ed offerta di lavoro alla promozione di specifici accordi territoriali, dagli assegni di servizio alle azioni di orientamento) da impiegare in ragione delle caratteristiche degli specifici bisogni che le persone, le famiglie, i contesti lavorativi propongono, anche per periodi o fasi temporanee.

L'acquisizione di una condizione lavorativa, come condizione determinante di un modello sociale connotato da solidità, capacità di sviluppo e coesione, diviene inoltre elemento indispensabile all'integrazione sociale di quanti propongano rischi di esclusione: dalle persone disabili ai lavoratori interessati da processi di riorganizzazione e riconversione, da quanti sono a rischio di depauperamento professionale a chi cerca di rientrare al lavoro dopo assenze prolungate.

3.2.4 – La conciliazione tra tempi di cura e di lavoro

L'obiettivo della qualità dell'occupazione si misura, soprattutto in realtà contrassegnate da una fortissima partecipazione femminile al lavoro, anche con la capacità dei diversi sistemi socio-economici ed istituzionali di promuovere pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera.

Il progetto di legge individua a questo fine sia strumenti diretti di intervento, quali l'erogazione di assegni di servizio e l'azione dei servizi per il lavoro, sia azioni orientate a promuovere e sostenere una progettualità diffusa, da parte di territori, imprese, realtà associative per metter a disposizione misure di conciliazione ed agire sull'organizzazione degli orari e delle forme di partecipazione al lavoro.

3.2.5 – Il diritto al lavoro delle persone disabili

La promozione dell'integrazione lavorativa delle persone disabili costituisce uno dei principali ambiti di intervento del progetto di legge, che si prefigge l'obiettivo di realizzare e mettere a disposizione un sistema di servizi ed azioni per l'accompagnamento, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, ed il sostegno all'inserimento nel lavoro e per assicurare condizioni di permanenza e di stabilizzazione professionale.

Per il successo degli interventi del "collocamento mirato", più ancora di quanto si verifichi in altri segmenti del mercato del lavoro e dell'incrocio domanda/offerta, è necessaria una reale integrazione delle politiche, dei servizi e degli strumenti.

Risultato al quale contribuisce in modo decisivo la partecipazione attiva del sistema della rappresentanza. Per questo motivo il progetto di legge individua sedi di concertazione e strumenti di confronto – quali una conferenza biennale – per assicurare un'ampia partecipazione delle Associazioni e della Consulta dei disabili, delle istituzioni, delle parti sociali e delle organizzazioni del Terzo settore e ai processi di assunzione delle decisioni.

Fra le materie affrontate dal progetto di legge acquisiscono particolare rilievo le disposizioni che, innestandosi sui principi definiti dalla Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" attribuiscono alle Provincie la competenza esclusiva della gestione del collocamento mirato (estendendo anche ai servizi accreditati l'intervento sulle misure di accompagnamento e di supporto all'inserimento ed al tutoraggio), provvedono a regolare il Fondo regionale disabili, prevedendone l'assegnazione alle Amministrazioni provinciali, precisano le modalità di assunzione da parte dei datori di lavoro e le convenzioni.

Specifiche disposizioni sono inoltre previste per le pubbliche Amministrazioni – un ambito rispetto al quale si registrano sensibili ritardi nel perfezionamento degli adempimenti normativi nazionali – prevedendo che la Giunta regionale individui gli ambiti professionali e le mansioni che consentono in misura piena o in misura ridotta l'occupazione delle persone disabili.

Inoltre il progetto di legge interviene sull'inserimento lavorativo da effettuarsi, rispetto alle quote d'obbligo, presso le cooperative sociali di tipo B. Questa scelta è operata proponendo una radicale differenziazione rispetto alle opzioni previste dal DLgs 276/03, che non prevede, per la sua applicazione, limiti di alcun genere, con l'evidente rischio di trasformare questa modalità "sperimentale" nel metodo ordinariamente utilizzato per corrispondere alle previsioni della Legge 68/99.

Al contrario, nel progetto di legge, la possibilità di accedere all'inserimento presso le cooperative sociali di tipo B è esplicitamente finalizzata a favorire l'inserimento di coloro per i quali risultati particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, è riservata esclusivamente alle persone disabili più gravi ed è subordinata al rispetto di varie condizioni, relative al limite massimo di copertura (non superiore al 30%), ai costi di riferimento delle commesse, alla stipula di una convenzione individuale con la Provincia, istituzione cui compete l'individuazione dei destinatari. Viene inoltre previsto che questa strumentazione possa essere utilizzata anche dai datori di lavoro pubblici, in un'ottica di sperimentazione, sulla base di indirizzi e di criteri definiti dalla Giunta regionale.

3.2.6 – L'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione

L'intervento dei diversi strumenti delle politiche del lavoro è chiaramente orientato dal progetto di legge verso l'obiettivo dell'integrazione professionale e della qualificazione delle condizioni di lavoro delle persone in condizione di svantaggio o a rischio di esclusione.

Si tratta di una scelta coerente con le caratteristiche del mercato del lavoro in Emilia-Romagna, contrassegnato da elevatissimi tassi di occupazione ed attività e dalla contestuale tendenza ad una concentrazione del disagio lavorativo o della disoccupazione in specifiche aree sociali o a fronte della presenza di definite condizioni personali o professionali.

Il progetto di legge elenca a questo riguardo una serie di target di riferimento – già richiamati al punto 2.2.1 – e stabilisce inoltre che le condizioni previste nel Regolamento (CE) n. 2204/2002 e l'articolo 4 della Legge 381/91 costituiscano i riferimenti per l'individuazione, da parte della Giunta, delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro attraverso.

3.3 – L'apprendistato

L'apprendistato costituisce oggi, nei fatti, l'unico contratto a causa mista – di formazione e di lavoro – presente nell'ordinamento. Pertanto il già cospicuo numero di contratti di apprendistato stipulati nella regione – circa 50.000 all'anno – è realisticamente destinato ad aumentare.

Questo contratto può rappresentare un'opportunità rilevante sia per i giovani, che possono acquisire attraverso la formazione competenze professionali, qualifiche e titoli di studio eventualmente non raggiunte durante il percorso di istruzione sia per le imprese che, oltre a fruire dei consistenti sgravi contributivi, possono contare sull'arricchimento delle competenze dei giovani lavoratori attraverso una formazione sul lavoro.

Tale contratto è regolato dalle norme nazionali, dai contratti collettivi di lavoro e, per gli aspetti formativi, dalla legge regionale che concorre alla qualificazione degli stessi.

Le disposizioni del progetto di legge operano per la formazione realizzata nelle tre diverse tipologie di contratto di apprendistato (per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione l'apprendistato, professionalizzante, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione).

Vengono inoltre previste misure per sostenere, anche attraverso forme di contribuzione, e qualificare la formazione nei contratti di apprendistato, obbligo che la legislazione nazionale pone in capo al datore di lavoro.

Nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante il pro-

getto di legge definisce la formazione formale, da realizzarsi mediante una specifica progettazione in un ambiente formativo adeguato e comunque in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi, secondo un percorso formalizzato, assistito da figure professionali competenti, e certificabile.

3.4 – I Servizi per il lavoro

3.4.1 – Il sistema regionale dei servizi per il lavoro

I servizi per il lavoro costituiscono – secondo l'opzione del progetto di legge – un elemento portante ed identificativo delle politiche per una piena e buona occupazione a livello regionale, fortemente correlate con il sistema del welfare regionale, operante nei confronti delle persone e delle imprese per soddisfarne i bisogni e favorirne le aspirazioni occupazionali e professionali. La scelta compiuta deriva dalla consapevolezza che la forte fluidità caratterizzante sia il quadro occupazionale dell'Emilia-Romagna sia il contesto normativo nazionale nel campo del lavoro richiedono la disponibilità di un sistema di servizi per il lavoro connotato da standard di qualità, trasparenza d'azione ed efficacia degli interventi.

Un obiettivo fondamentale del progetto di legge consiste nella costruzione, nel consolidamento e nella diffusione di qualificati servizi per il lavoro.

Le scelte compiute intendono assicurare la reale disponibilità di servizi di questa natura, superando gli aspetti più impropri del dibattito sulla natura privata o pubblica dei soggetti di intermediazione.

Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è costituito dalle Provincie e dai soggetti accreditati e svolge funzioni di informazione, orientamento al lavoro, sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze, preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, accompagnamento nell'inserimento lavorativo delle persone disabili, e dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale, con particolare riferimento alle azioni di mediazione culturale.

La Regione e le Provincie collaborano con i soggetti pubblici autorizzati all'intermediazione a livello regionale e promuovono forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro e di intermediazione, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale.

Le Provincie esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative e certificatorie (attualmente previste dal DLgs n. 469 del 1997, e dal DLgs n. 181 del 2000) relative al riconoscimento, alla sospensione, alla perdita ed alla certificazione dello stato di disoccupazione, alla selezione di personale per la pubblica Amministrazione (le basse qualifiche di cui all'art. 16 della Legge 56/87), al collocamento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999, al ricevimento e la gestione delle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione di lavoro.

La diffusione territoriale dei servizi, la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per l'impiego costituiscono obiettivi di riferimento del progetto di legge che, a questo fine, prevede due importanti opzioni. In primo luogo viene consentito ai Comuni, singoli ed associati, di svolgere, a fronte di intese con le Provincie, le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva a queste ultime. Inoltre viene promossa, in accordo con gli Enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, la realizzazione di centri integrati ed unificati come modalità di organizzazione dei servizi per il lavoro.

La piattaforma informativa dei servizi regionali per il lavoro è costituito dal sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna, costituito nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, che garantisce il

collegamento con la borsa nazionale del lavoro, e l'interconnessione ai sistemi informativi europei. I servizi accreditati ed i soggetti autorizzati da parte della Regione o a livello nazionale debbono assicurare l'interconnessione al Siler.

3.4.2 – Le forme di relazione e cooperazione fra pubblico e privato

L'obiettivo della realizzazione e del consolidamento di un qualificato sistema di servizi per il lavoro propone l'esigenza di individuare adeguate forme di relazione e cooperazione con i soggetti privati e pubblici.

Particolare rilievo riveste il tema dell'accreditamento dei servizi per il lavoro, modalità attraverso la quale si garantisce la qualità dell'organizzazione e delle prestazioni dei soggetti pubblici e privati che operano nell'intermediazione. In coerenza con la scelta operata dal progetto di legge regionale, di prevedere che il sistema regionale dei servizi sia costituito dalle Provincie e dai soggetti accreditati.

Le Provincie, infatti, possono svolgere le funzioni loro attribuite (ad eccezione di quelle amministrative gestite in via esclusiva) attraverso proprie strutture, i "Centri per l'impiego", ovvero tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati secondo le previsioni del progetto di legge e selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. Questa opportunità è esplicitamente finalizzata al completamento della gamma dei servizi, al miglioramento della loro qualità ed alla diffusione sul territorio.

Il processo di accreditamento è ricondotto alla Regione, che disciplina i criteri ed i requisiti (relativi alla capacità gestionale, alla dotazione strutturale, strumentale e logistica, alle competenze professionali) per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, e per la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati. L'accreditamento diviene condizione indispensabile per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici.

Su un altro piano si pongono le autorizzazioni concesse da parte della Regione allo svolgimento, sul territorio regionale, dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.

I soggetti autorizzati, infatti, non costituiscono parte del sistema regionale dei servizi per il lavoro, fermi restando gli obblighi di connessione al Siler e la possibilità di individuare forme di raccordo e collaborazione con le Provincie e la Regione.

Per quanto attiene le autorizzazioni a soggetti pubblici il progetto di legge opera con chiarezza la scelta di promuovere condizioni di coerenza istituzionale, adeguatezza e specializzazione fra la funzione di intermediazione e le caratteristiche dei soggetti candidabili all'autorizzazione.

Si propone, in questo caso, una radicale inversione di tendenza rispetto al disegno della vigente normativa nazionale che, invece, incentiva la frammentazione della delicata funzione di intermediazione al lavoro e conseguentemente ne può determinare una forte dequalificazione.

Il progetto di legge regionale riconduce e limita a specifici d'utenza l'operatività dei soggetti pubblici autorizzati dalla Regione all'intermediazione: i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio, per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro, per le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione.

3.5 – La qualità del lavoro

La promozione di una migliore qualità del lavoro, della regolarità e della sicurezza del lavoro corrisponde ad una finalità di fondo del progetto di legge di cui accompagna il complessivo impianto. È inoltre oggetto di specifiche disposizioni ed inter-

venti, con particolare riferimento alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa (in attuazione del DLgs 626/94) alle condizioni di regolarità del lavoro ed alla responsabilità sociale delle imprese. A questo fine la Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di valorizzazione verso le imprese che attuino le misure previste dal progetto di legge in ordine alla promozione delle condizioni di sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.

3.5.1 – La sicurezza e la regolarità del lavoro

Per quanto attiene il tema della sicurezza del lavoro la Regione promuove e sostiene azioni di ricerca, l'individuazione e la diffusione di buone prassi, azioni di monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, un rapporto annuale sullo stato di salute e sicurezza dei lavoratori. Si propone, inoltre, con forza l'esigenza di diffondere e radicare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto alla quale gli interventi della Regione e delle Province prevedono campagne informative ed azioni di sensibilizzazione, interventi formativi, anche per il personale delle istituzioni competenti, interventi educativi nei confronti dei giovani, accordi con gli enti bilaterali.

La Regione svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle Aziende Unità sanitarie locali e promuove, anche attraverso il comitato di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 27 del DLgs n. 626 del 1994, azioni di indirizzo e coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Sicurezza e regolarità del lavoro sono condizioni fra loro strettamente connesse: su quest'ultimo aspetto il progetto di legge prevede che la programmazione regionale agisca attraverso interventi diversi, quali iniziative di educazione alla legalità, la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, la semplificazione amministrativa, la realizzazione e la diffusione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di servizi integrati ed unificati per il lavoro, la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali.

3.5.2 – La responsabilità sociale delle imprese

È questo uno degli ambiti di intervento più innovativi affrontati dal progetto di legge che, muovendo dagli obiettivi e dagli orientamenti in materia dell'Unione Europea, si prefigge di favorire l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese stesse. In questa prospettiva la responsabilità sociale delle imprese diviene uno strumento attivo per l'innalzamento della qualità del lavoro, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico e la coesione sociale.

Le azioni previste sono, in particolare, dirette a sostenere l'adozione da parte delle imprese, di enti ed organizzazioni, di codici di condotta e di bilanci sociali ed ambientali e di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, anche attraverso specifici interventi sperimentali. Vengono inoltre sostenuti accordi fra le Amministrazioni pubbliche e le parti sociali, diretti alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese.

4 – Commento all'articolato

Sulla base di tali principi ed obiettivi, viene proposto il presente progetto di legge nell'articolato di seguito illustrato.

Il Capo I presenta i principi generali e le finalità della legge.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori volti in particolare, nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, a contribuire alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio. L'articolo delinea altresì l'ambito di applicazione della legge stessa stabilendo che la Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Si enuncia altresì la valorizzazione del ruolo degli Enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali.

L'articolo 2 illustra le finalità della presente legge e individua i metodi e gli strumenti per la realizzazione delle stesse.

Il Capo II è dedicato alle funzioni della Regione e delle Province (Sezione I) ed alla collaborazione istituzionale ed alla concertazione sociale (Sezione II).

All'articolo 3 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di indirizzo in materia di politiche del lavoro. In particolare spetta al Consiglio regionale, l'approvazione delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro. La Giunta regionale approva il Piano regionale del lavoro nonché altri rilevanti atti in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro descritti nello stesso articolo, tra i quali la definizione degli standard delle prestazioni che devono essere raggiunti nel territorio regionale.

L'articolo 4 descrive le funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro consistenti nelle analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione.

Il processo di programmazione a livello territoriale è enunciato all'articolo 5 che riconosce alle Province le funzioni di programmazione delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio. Le Province, nell'ambito della programmazione regionale, svolgono altresì funzioni amministrative relative alle materie elencate nello stesso articolo.

L'articolo 6 stabilisce che la Regione si avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale Tripartita di cui, rispettivamente, all'art. 50 ed all'art. 51 della legge regionale n. 12 del 2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative previste da tali articoli nonché dalla presente legge. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro e per l'esercizio delle competenze riguardanti l'emersione del lavoro irregolare, la Regione si avvale degli organismi sopra citati integrati con rappresentanti degli Enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed immigrazione.

L'articolo 7 disciplina la collaborazione istituzionale e la concertazione sociale a livello provinciale prevedendo l'istituzione da parte delle Province delle Conferenze provinciali di coordinamento. Le Province possono a tal riguardo avvalersi delle conferenze di coordinamento già istituite ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate dai soggetti elencati nell'articolo stesso. Per realizzare la concertazione con le parti sociali le Province si avvalgono delle Commissioni anch'esse già istituite ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro e per l'esercizio delle competenze

relative all'emersione del lavoro irregolare della Legge n. 448 del 1998, le Province possono avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi sopra citati.

Il Capo III è dedicato alle politiche attive per il lavoro.

La Sezione I tratta, all'articolo 8 le finalità e all'articolo 9 gli strumenti, quali: percorsi formativi, assegni di servizio, assegni formativi già previsti dalla legge regionale n. 12 del 2003, attività di orientamento, tirocini, preselezione di incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, incentivi. A ciascuno degli strumenti prima elencati la legge dedica appositi articoli, individuandone le finalità e le modalità di realizzazione. Si afferma infine che le politiche attive del lavoro sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi previsti dall'articolo 3, comma 6.

In particolare l'articolo 10 descrive gli incentivi e gli assegni di servizio attribuendo alla Giunta regionale la definizione dei criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli stessi.

All'interno della Sezione II - Promozione e qualificazione dell'occupazione - l'articolo 11 definisce ed elenca le priorità di intervento delle politiche attive del lavoro, mentre l'articolo 12 prevede la destinazione di incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

L'articolo 13 descrive gli interventi e le azioni che la Regione e le Province realizzano al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili e prevede che le stesse Amministrazioni promuovano accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali per il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela.

L'articolo 14 tratta della conciliazione fra tempi di lavoro e di cura individuando specifiche azioni da attuare da Regione e Province, volte a promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro. Tali azioni caratterizzano in modo trasversale e costante gli interventi di politica attiva del lavoro.

L'articolo 15 prevede il sostegno da parte di Regione ed Enti locali a processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati. L'articolo descrive le azioni che Regione e Province, anche attraverso iniziative ed accordi interregionali, attuano per la realizzazione delle finalità sopradescritte.

Al fine di prevenire situazioni di crisi occupazionale, l'articolo 16 prevede che Regione e Province, pongano in essere, in accordo con gli Enti locali e in concorso con le parti sociali, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sulle persone e sul territorio.

La Sezione III dedica gli articoli 17-22 alle politiche per l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

All'articolo 17 si sancisce che la Regione e le Province promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone disabili, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro. Vengono elencati i principi e le metodologie nel rispetto dei quali attuare le programmazioni regionale e provinciali nonché i criteri e le modalità, la cui definizione è attribuita esclusivamente alla disciplina regionale, volti a consentire pari opportunità nella fruizione da parte delle persone disabili dei servizi per l'integrazione lavorativa.

L'articolo 18 prevede una conferenza, organizzata dalla Regione, di norma biennale, a cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni dei disabili e delle loro famiglie, le organizzazioni del Terzo settore, gli

Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali per svolgere un periodico esame dell'attuazione degli interventi di integrazione lavorativa delle persone disabili previsti dalla presente legge nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione. Tale conferenza può essere preparata da gruppi di lavoro composti secondo quanto definito dal presente articolo. Si stabilisce altresì che le Province realizzino la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone disabili all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Le Province possono a tal fine utilizzare le Commissioni di cui all'art. 52 della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate.

L'articolo 19 istituisce il fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Ne determina le modalità della costituzione e del relativo funzionamento, prevedendo l'assegnazione annuale delle risorse del fondo stesso alle Province, a cui spetta la programmazione secondo indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

L'articolo 20 individua nelle Province i servizi competenti per le assunzioni da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 1999 e prevede che le Amministrazioni provinciali stesse possano stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.

L'articolo 21 attribuisce alla Giunta regionale significative competenze in materia di attivazione del collocamento mirato nelle Amministrazioni pubbliche prevedendo appositi provvedimenti riguardanti gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di riserva prevista per i lavoratori disabili.

All'articolo 22 vengono disciplinati i programmi di inserimento lavorativo dei disabili nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381 del 1991, o nei consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge.

Il Capo IV si dedica all'orientamento al lavoro e ai tirocini.

In particolare l'articolo 23 descrive la funzione di orientamento al lavoro, la quale, fatto salvo quanto già previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003, si esplica attraverso l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.

Compete alla Regione la definizione delle figure professionali di riferimento e degli standard di servizio per la materia ivi trattata.

Spetta alle Province la funzione di programmazione dei servizi di orientamento di cui al presente articolo. Per i Comuni, singoli o associati è prevista la possibilità di svolgere funzioni di informazione e di orientamento nei casi e secondo le modalità definiti dalla presente legge.

Gli articoli 24-25-26 trattano la materia dei tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta nel mondo del lavoro definendone, in particolare, le modalità di realizzazione (art. 24), i soggetti promotori, la durata e i limiti quantitativi (art. 25) le azioni di promozione e sostegno alla loro qualificazione da parte delle Province (art. 26).

Il Capo V contiene la disciplina inerente l'apprendistato.

All'articolo 27 si afferma che con questo provvedimento legislativo si dettano norme per la regolamentazione degli aspetti formativi specifici delle tre tipologie dei contratti di apprendistato, aspetti formativi che vengono affrontati e disciplinati nei successivi articoli 28-30 dedicati rispettivamente

all'apprendistato per l'espletamento diritto-dovere di istruzione e formazione, all'apprendistato professionalizzante, all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Si afferma altresì che la formazione deve articolarsi secondo un piano formativo individuale e si propone la definizione di formazione formale.

L'articolo 31 tratta del sostegno e della qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato. In particolare si afferma che la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato.

Nel Capo VI – Servizi per il lavoro – la Sezione I è dedicata al sistema regionale dei servizi per il lavoro; la Sezione II ai servizi autorizzati.

L'articolo 32 individua il sistema regionale dei servizi per il lavoro formato dalle Provincie e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della presente legge. Sancisce altresì che la Regione e le Provincie promuovano, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'art. 40 della presente legge per l'erogazione dei servizi di intermediazione. Prevede inoltre la promozione da parte di Regione e Provincie di forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale. Vengono elencate le funzioni del sistema regionale nel suo complesso nonché le funzioni amministrative che le Provincie esercitano in via esclusiva in materia, previste dalla legislazione statale vigente.

Ai sensi dell'articolo 33 le Provincie possono svolgere le funzioni sopra descritte mediante i "Centri per l'impiego" ovvero, nei casi indicati nel presente articolo, tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi della presente legge mediante procedura ad evidenza pubblica. Possono altresì avvalersi dei soggetti accreditati al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni relative ai servizi di cui trattasi, nonché per fornire servizi specializzati per determinate categorie di utenti. Le Provincie possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale o regionale.

L'articolo 34 detta disposizioni in ordine agli standard essenziali delle prestazioni, adottati dalla Giunta regionale, cui devono attenersi le Provincie ed i soggetti accreditati nonché i Comuni singoli o associati allorché svolgono le funzioni qui richiamate. Spetta altresì alla Giunta definire indirizzi operativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale, in ambiti descritti nello stesso articolo.

All'articolo 35 si prevede l'istituto dell'accreditamento di soggetti pubblici e privati per la gestione dei servizi relativi alle funzioni elencate all'art. 32, comma 3. Ciò al fine di garantire servizi di adeguata qualità ed affidabilità ed eventuale concessione di finanziamenti pubblici. Si elencano altresì i requisiti fondamentali e le modalità per l'accreditamento, la cui individuazione spetta alla Giunta regionale, la quale deve tener conto del raccordo col sistema di accreditamento per la formazione professionale di cui alla legge regionale n. 12 del 2003.

L'articolo 36 detta disposizioni in materia di monitoraggio dei servizi per il lavoro.

L'articolo 37 tratta dell'avviamento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni attribuendo alla Giunta regionale la

determinazione dei criteri operativi cui devono attenersi i soggetti individuati nel presente articolo nell'espletamento delle procedure nello stesso richiamate.

L'articolo 38 si dedica al sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER). Per la sua realizzazione e il costante aggiornamento si prevede che la Regione possa promuovere accordi con le Provincie nonché collaborazioni con altre Regioni, nonché intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.

Con l'articolo 39 si riconosce alla Giunta regionale la competenza a determinare le modalità ed i criteri per l'autorizzazione allo svolgimento, nel territorio regionale, dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione dello stesso, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa. Alla Giunta regionale spetta altresì la determinazione delle particolari modalità di autorizzazione per i soggetti di cui all'art. 6 comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'articolo 40 detta disposizioni in ordine a particolari forme di autorizzazioni a soggetti pubblici quali i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie rinviandone alla Giunta regionale la definizione delle relative modalità. Vengono altresì elencati gli ambiti di utenza per i quali i soggetti sopra richiamati possono fornire i servizi di intermediazione. Spetta altresì alla Giunta regionale disciplinare ulteriori modalità di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il Capo VII – Sicurezza, regolarità, e qualità del lavoro – dedica la Sezione I alla sicurezza nel lavoro promuovendo all'articolo 41 la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e individuando all'articolo 42 gli interventi orientati alla prevenzione, all'anticipazione di rischi ed al miglioramento delle condizioni di lavoro promossi da Regione e Provincie, di concerto con le parti sociali. L'articolo 43 prevede la promozione di azioni di indirizzo e coordinamento da parte della Regione degli interventi della pubblica Amministrazione di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'articolo 44 all'interno della Sezione II – Regolarità del lavoro – sancisce che la Regione e le Provincie promuovano la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro. Individua altresì le azioni e gli strumenti oggetto della programmazione regionale finalizzati a perseguire quanto sopra descritto.

Il Capo VIII – Responsabilità sociale delle imprese – all'articolo 45 riconosce che la Regione, in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti dell'Unione Europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.

L'articolo 46 prevede che la Regione e le Provincie integrino i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione e sostengano iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, da parti sociali, imprese, organizzazioni del Terzo settore, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

Il Capo IX agli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 contiene le disposizioni transitorie e finali.

PROGETTO DI LEGGE**INDICE****CAPO I – Principi generali**

Art. 1 – Principi

Art. 2 – Finalità

**CAPO II – Funzioni della Regione e delle Province.
Collaborazione istituzionale e concertazione sociale***Sezione I – Funzioni della Regione e delle Province*

Art. 3 – Funzioni della Regione

Art. 4 – Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro

Art. 5 – Funzioni delle Province

Sezione II – Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

Art. 6 – Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale

Art. 7 – Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale

CAPO III – Politiche attive per il lavoro*Sezione I – Finalità e strumenti*

Art. 8 – Finalità

Art. 9 – Strumenti

Art. 10 – Incentivi ed assegni di servizio

Sezione II – Promozione e qualificazione dell'occupazione

Art. 11 – Priorità di intervento

Art. 12 – Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro

Art. 13 – Sostegno alla stabilizzazione del lavoro

Art. 14 – Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

Art. 15 – Mobilità territoriale dei lavoratori

Art. 16 – Crisi occupazionali

Sezione III – Politiche per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Art. 17 – Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità

Art. 18 – Partecipazione

Art. 19 – Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

Art. 20 – Assunzioni e convenzioni

Art. 21 – Attivazione del collocamento mirato nelle Amministrazioni pubbliche

Art. 22 – Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

CAPO IV – Orientamento e tirocini

Art. 23 – Orientamento al lavoro

Art. 24 – Tirocini

Art. 25 – Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini

Art. 26 – Qualificazione dei tirocini

CAPO V – Apprendistato

Art. 27 – Aspetti formativi nei contratti di apprendistato

Art. 28 – Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

Art. 29 – Formazione per l'apprendistato professionalizzante

Art. 30 – Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Art. 31 – Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato

CAPO VI – Servizi per il lavoro*Sezione I – Sistema regionale dei servizi per il lavoro*

Art. 32 – Funzioni

Art. 33 – Modalità di svolgimento delle funzioni da parte delle Province

Art. 34 – Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi

Art. 35 – Accreditamento

Art. 36 – Monitoraggio

Art. 37 – Avviamento a selezione presso le Amministrazioni pubbliche

Art. 38 – Sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER)

Sezione II – Servizi autorizzati

Art. 39 – Autorizzazione

Art. 40 – Particolari forme di autorizzazione

CAPO VII – Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro*Sezione I – Sicurezza nel lavoro*

Art. 41 – Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa

Art. 42 – Interventi

Art. 43 – Coordinamento della pubblica amministrazione

Per annotazioni

ne in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Sezione II – Regolarità del lavoro

Art. 44 – Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro

CAPO VIII – Responsabilità sociale delle imprese

Art. 45 – Finalità

Art. 46 – Interventi

CAPO IX – Disposizioni transitorie e finali

Art. 47 – Clausola valutativa

Art. 48 – Norme finali

Art. 49 – Conformità alle disposizioni comunitarie

Art. 50 – Norme transitorie

Art. 51 – Abrogazioni

Art. 52 – Norma finanziaria

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Principi

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità come definita dalla presente legge, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, fatte salve quelle già attribuite alle Province in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mer-

cato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 2

Finalità

1. Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione Europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:

- a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
- b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili che contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori;
- c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
- d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
- e) promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione;
- f) superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro nonché nello sviluppo professionale e di carriera nel rispetto dell'articolo 37 della Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
- g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
- h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunità;
- i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno del diritto alla formazione;
- j) promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

2. La strategia di valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di cui al comma 1 costituisce, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione Europea, asse fondamentale per le politiche di sviluppo economico, per l'innovazione e la competitività, nonché per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:

- a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;
- b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale;
- c) collaborazione istituzionale con gli Enti locali, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate presenti nel territorio regionale;
- d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, in particolare con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro) agli articoli 51 e 52, nel rispetto del principio di pariteticità;
- e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle associazioni delle persone con disabilità, alle organizzazioni del terzo settore, agli ordini e collegi professionali.

4. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi, migliorativi rispetto alla disciplina nazionale. La Regione persegue altresì il miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonché la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza.

CAPO II

Funzioni della Regione e delle Province. Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

Sezione I

Funzioni della Regione e delle Province

Art. 3

Funzioni della Regione

1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, nonché la Conferenza regionale del terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonché le altre funzioni attri-

buite espressamente dalla presente legge. A tale fine l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli indirizzi per il sistema formativo di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2003, prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche, sociali e sanitarie.

2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro contengono:

- a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
- b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali;
- d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti indicati nell'articolo 11;
- e) i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali, favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale.

3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro regionale di cui all'articolo 4 ed in attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, approva, di norma annualmente, il Piano regionale del lavoro, strumento attuativo degli indirizzi di programmazione di cui al comma 1.

4. La Regione partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari inerenti le materie di cui alla presente legge. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione di cui al comma 1, individua le modalità di attuazione dei programmi comunitari, in particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo degli interventi.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale.

6. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:

- a) sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica

della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa a regime;

- b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
- c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.

7. In riferimento alle attività di cui al comma 6, lettera a), la Regione promuove sperimentazioni in ordine alla certificazione delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale delle qualifiche. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, approva criteri e modalità attuativi, anche in relazione ai bilanci di competenza.

8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano altresì alla Regione il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni, nonché la valutazione dell'efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) la Regione esercita, altresì, il potere sostitutivo.

Art. 4

Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro

1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le attività di monitoraggio delle Provincie di cui all'articolo 5, comma 5, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono in particolare dirette all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di genere ed all'integrazione lavorativa degli immigrati. Possono, inoltre, essere svolte indagini su particolari categorie di

lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del lavoro.

3. La Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da Università, Istituto per il lavoro, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5 ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

Art. 5

Funzioni delle Provincie

1. Le Provincie, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall'articolo 2. Le Provincie approvano a tale fine programmi per le politiche del lavoro, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato con la programmazione di cui all'articolo 45, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.

2. Nell'ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e concertazione sociale di cui all'articolo 7, le Provincie esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio, nonché di favorire accordi per servizi ed interventi di area vasta.

3. Le Provincie programmano ai sensi del comma 1 e svolgono le funzioni amministrative relative:

- a) al collocamento come disciplinato dalla legislazione nazionale e dalla presente legge;
- b) alle politiche attive del lavoro ed alle misure di sostegno all'occupazione di cui al Capo III, Sezione I;
- c) ai tirocini formativi e di orientamento di cui al Capo IV;
- d) al collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché al collocamento delle altre categorie protette ai sensi della medesima legge;
- e) agli altri compiti e funzioni attribuite dalla presente legge.

4. Le Provincie, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6, lettera b), esercitano altresì le funzioni am-

ministrative di cui all'articolo 53, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2003.

5. Le Provincie svolgono attività di monitoraggio del mercato del lavoro territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali di cui all'articolo 3, comma 8 ed all'articolo 4.

Sezione II

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

Art. 6

Organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1. Per la realizzazione delle finalità dell'articolo 2 la Regione si avvale del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui, rispettivamente, all'articolo 50 ed all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, per le funzioni consultive, propositive e concertative previste da tali articoli nonché dalla presente legge.

2. Partecipano altresì ai lavori degli organismi di cui al comma 1, oltre all'assessore che li presiede, gli assessori regionali e provinciali competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro e per l'esercizio delle competenze di rilievo regionale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) la Regione si avvale, in sessione congiunta, degli organismi di cui al comma 1 integrati con rappresentanti degli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed immigrazione.

Art. 7

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale

1. Le Provincie, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono Conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le Università, le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Aziende Unità

sanitarie locali, gli Enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle Conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

2. Per le funzioni di cui al comma 1 le Provincie possono avvalersi delle conferenze di coordinamento istituite ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003, opportunamente integrate.

3. Le Provincie si avvalgono delle commissioni previste dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, quali sedi di concertazione con le parti sociali in merito agli indirizzi programmatici ed alle azioni fondamentali delle politiche del lavoro di competenza provinciale.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'occupazione e di una migliore qualità, regolarità e sicurezza del lavoro e per l'esercizio delle competenze di rilievo provinciale relative all'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 78 della Legge n. 448 del 1998 le Provincie possono avvalersi, in sessione congiunta, degli organismi di cui ai commi 1 e 3.

CAPO III

Politiche attive per il lavoro

Sezione I

Finalità e strumenti

Art. 8

Finalità

1. Le politiche attive del lavoro promosse dalla Regione e dalle Provincie sono orientate, nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale e nel rispetto dei principi di pari opportunità, alle seguenti finalità:

- a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio personale o sociale sul mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
- b) favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili e contrastare le situazioni di precarizzazione;
- c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
- d) sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento;

- e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un aumento occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro;
- f) sostenere il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro;
- g) sostenere processi di recupero del livello occupazionale di attività economiche e produttive nelle aree interessate da calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale;
- h) sostenere processi che favoriscano il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi.

2. La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tali finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.

Art. 9 *Strumenti*

1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'articolo 3, comma 6, attraverso strumenti quali:

- a) percorsi formativi, sia per l'accesso al lavoro sia per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, ai sensi della Sezione IV del Capo III della legge regionale n. 12 del 2003;
- b) gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, i quali, nel caso siano erogati a persone non occupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;
- c) attività di orientamento, secondo quanto previsto all'articolo 23;
- d) tirocini, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26;
- e) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d);
- f) incentivi, secondo le priorità dell'articolo 11;
- g) gli assegni di servizio di cui all'articolo 10.

Art. 10 *Incentivi ed assegni di servizio*

1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori ed ai datori di lavoro finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, secondo le priorità dell'articolo 11.

2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura di cui all'articolo 14, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva, in forma subordinata, non subordinata, autonoma o associata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.

4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1, lettere b), f) e g), secondo le priorità di cui all'articolo 11.

5. Al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.

6. Il rispetto da parte dei beneficiari degli interventi delle disposizioni normative in materia di lavoro, con particolare attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni di cui all'articolo 10, comma 5, costituisce requisito essenziale per agevolazioni ed incentivi. Il mancato rispetto di tali condizioni ne determina la non ammissibilità ovvero la revoca.

7. Le Amministrazioni concedenti revocano gli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito, qualora non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati, o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo.

Sezione II

Promozione e qualificazione dell'occupazione

Art. 11

Priorità di intervento

1. Le politiche attive del lavoro, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, sono rivolte in via prioritaria a:

- a) le persone con disabilità, con particolare riferimento a quanto previsto alla Sezione III;
- b) le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- c) le persone che rientrano nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi che comportino, anche in relazione alla situazione personale, un elevato rischio di precarizzazione della condizione lavorativa;
- e) le persone a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;
- f) le persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere g) e h);
- g) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
- h) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 16.

2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) vengono realizzati con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 13 e 14.

4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, può definire ulteriori priorità d'intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all'inserimento o al reinserimento lavorativo di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

5. La normativa comunitaria di cui al comma 4 e la normativa nazionale di cui al comma 1, lettere b) e c) costituiscono il riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento alle aree con difficoltà socio-economiche, come individuate dalla normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che a quelle interessate dai programmi speciali d'area ed alle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).

Art. 12

Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro

1. Le Provincie, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, programmano ed erogano, mediante procedimento ad evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone rientranti nelle priorità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f).

Art. 13

Sostegno alla stabilizzazione del lavoro

1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, la Regione e le Provincie, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:

- a) incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); tali incentivi si applicano anche alle trasformazioni nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati e dei rapporti di cui all'articolo 11, comma 1, lett. d), al fine di favorirne l'occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;
- c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali

- anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- d) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.

2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce, sulla base delle previsioni del Piano annuale dell'articolo 3, comma 3, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, i criteri per l'assegnazione da parte delle Provincie, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). A tale riguardo la Giunta regionale individua, secondo le medesime modalità, le condizioni che, in relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.

3. La Giunta regionale stabilisce altresì, a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale dell'articolo 6, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera d).

4. La Regione e le Provincie promuovono accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di stabilizzazione delle condizioni lavorative, nonché a favorire il consolidamento sul territorio degli insediamenti produttivi.

Art. 14

Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, la Regione e le Provincie nell'ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), perseguono l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

2. In relazione alle finalità del comma 1 la Regione e le

Provincie, anche promuovendo accordi con le parti sociali:

- a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare nei diversi ambiti produttivi, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro;
- b) erogano gli assegni di servizio di cui all'articolo 10 volti a favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura;
- c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.

3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Nel caso di lavoratori occupati in forme diverse da quelle del lavoro subordinato gli assegni di servizio possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla Giunta regionale, per l'acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l'impegno dell'interessato a fronte della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico.

4. In coerenza con i principi dell'Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione e le Provincie programmano, sentite le parti sociali, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore, azioni e interventi per perseguire le finalità del comma 1 nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.

Art. 15

Mobilità territoriale dei lavoratori

1. La Regione e gli enti locali perseguono l'obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, anche riferiti a cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2004, mediante misure di accoglienza ed integrazione sociale, nonché di sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoria-

li, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione e le Provincie nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso iniziative ed accordi interregionali, e previo confronto negli organismi di cui agli articoli 6 e 7:

- a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunità di lavoro, anche stagionale, e di tirocinio;
- b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, enti locali e parti sociali, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche nelle aree d'origine dei lavoratori, e la messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento, da realizzarsi presso datori di lavoro del territorio regionale;
- c) promuovono intese con enti locali, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione sociale dei lavoratori interessati e delle loro famiglie.

Art. 16

Crisi occupazionali

1. La Regione e le Provincie, nell'ambito delle rispettive competenze, in accordo con gli enti locali e in concorso con le parti sociali pongono in essere, anche mediante specifiche intese, azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale e ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema industriale e sul territorio. Intervengono altresì nelle procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:

- a) coordinare gli interventi delle amministrazioni locali interessate;
- b) assicurare lo svolgimento delle procedure di confronto e concertazione fra le parti;
- c) sostenere, anche attraverso le forme di cui all'articolo 10, comma 5, processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali, nonché l'azione degli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il

patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;

- d) sostenere progetti diretti alla formazione, all'orientamento, alla riqualificazione ed al reinserimento dei lavoratori interessati, anche promuovendo l'adozione di apposite misure di accompagnamento.

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, adotta indirizzi operativi in ordine agli interventi di cui al comma 1.

Sezione III

Politiche per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Art. 17

Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità

1. La Regione e le Provincie, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, l'inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente delle persone con disabilità, nonché l'avviamento ed il consolidamento di attività autonome da parte degli stessi, attraverso azioni di avvio al lavoro, primo inserimento e di accompagnamento ad una positiva e stabile integrazione nell'ambiente di lavoro.

2. A tale fine le programmazioni regionale e provinciali sono attuate nel rispetto dei seguenti principi e metodologie:

- a) partecipazione attiva dei destinatari degli interventi, con il coinvolgimento, anche attraverso accordi di programma territoriali, delle loro famiglie, delle associazioni rappresentative dei loro interessi, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali operanti in materia di integrazione lavorativa delle persone con disabilità e dei loro consorzi;
- b) integrazione fra attività formative, misure di accompagnamento e tutoraggio, nonché azioni di politica attiva per il lavoro;
- c) integrazione fra le attività di cui alla lettera b) ed i servizi sociali e sanitari, al fine di realizzare, con un progetto unitario, forme di sostegno personalizzato, anche mediante l'utilizzo coordinato degli strumenti del collocamento mirato.

3. La Giunta regionale, al fine di consentire pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione da parte delle persone con disabilità dei servizi per l'integrazione lavorativa, definisce:

- a) criteri generali e requisiti delle convenzioni per l'inserimento dei disabili;
- b) criteri per la formazione degli elenchi e delle graduatorie delle persone con disabilità;
- c) criteri per la concessione di agevolazioni ed incentivi ai datori di lavoro, nonché per la concessione ai lavoratori disabili impegnati in attività autonome, degli assegni di servizio e formativi di cui alla sezione I e di contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro, tenendo conto delle specifiche peculiarità organizzative delle piccole e medie imprese;
- d) le modalità di pagamento, riscossione e versamento di esoneri e sanzioni al fondo di cui all'articolo 19.

4. La Regione esercita, con il supporto delle Provincie, anche in collaborazione con le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative, nonché con le loro federazioni, funzioni di osservatorio degli interventi di integrazione al lavoro delle persone con disabilità e delle azioni attuate ai sensi della presente legge e ne mette a disposizione i risultati, anche al fine di realizzare la conferenza di cui all'articolo 18, comma 2.

Art. 18

Partecipazione

1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle persone con disabilità quale elemento portante per le politiche del lavoro a queste rivolte attraverso il confronto con la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e con le loro associazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale sui principali atti di programmazione di cui alla presente sezione.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva, la Regione organizza una conferenza, di norma biennale, a cui partecipano le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni dei disabili e delle loro famiglie, le organizzazioni del Terzo settore, gli enti locali e le Aziende unità sanitarie locali per svolgere un periodico esame dell'attuazione, in ambito regionale, degli interventi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità previsti dalla presente legge, nonché per acquisire pareri e proposte per la loro programmazione.

3. La conferenza di cui al comma 2 può essere preparata da gruppi di lavoro a composizione paritetica fra enti locali, associazioni dei disabili e parti sociali, operanti senza oneri per la Regione. Ai gruppi, al fine di approfondire

temi specifici, possono essere altresì invitati responsabili ed operatori dei servizi di integrazione lavorativa, sociale, nonché delle Aziende unità sanitarie locali. I gruppi di lavoro si avvalgono delle risultanze emergenti dall'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 17, comma 4.

4. Le Provincie realizzano la concertazione delle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità all'interno di un organismo composto, in misura paritetica, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale. Tale concertazione può essere realizzata anche nell'organismo previsto dall'articolo 52 della legge regionale n. 12 del 2003, all'uopo integrato, nel rispetto del principio di pariteticità, dalle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello territoriale.

5. Possono partecipare ai lavori della Commissione di cui all'articolo 52 della Legge regionale n. 12 del 2003, rappresentanti, designati in misura che garantisca il rispetto del principio di pariteticità, delle associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello territoriale, con diritto all'espressione del parere esclusivamente nelle materie relative alla disabilità.

6. Nell'ambito della sede di concertazione di cui al comma 4 è istituito il Comitato tecnico previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 68 del 1999. Di esso fanno parte almeno due esperti designati dalle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

Art. 19

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione dei disabili.

2. Al fondo sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 15 della Legge n. 68 del 1999, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.

3. La Regione, anche con il concorso delle Provincie, promuove opportune forme di raccordo con i competenti organismi di vigilanza al fine della verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, agli obblighi in merito al collocamento dei disabili e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6, sentite le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative, la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1997, assegna annualmente alle Provincie le risorse del fondo, adottando altresì indirizzi per il loro utilizzo.

5. Le Provincie svolgono la programmazione delle risorse di cui al comma 4 previa concertazione con i competenti organismi locali di cui all'articolo 18, comma 4, valorizzando, in particolare, le misure di accompagnamento e tutoraggio.

Art. 20

Assunzioni e convenzioni

1. Le Provincie rappresentano i servizi competenti per le assunzioni da effettuarsi da parte dei datori di lavoro ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 1999. Le Provincie possono stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni finalizzate all'integrale e progressiva copertura della quota d'obbligo.

2. Le assunzioni sono effettuate con richiesta nominativa nelle percentuali previste dall'articolo 7, comma 1 della Legge n. 68 del 1999, modificabili esclusivamente a fronte di specifica previsione nelle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 21

Attivazione del collocamento mirato nelle Amministrazioni pubbliche

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato, sentite le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative, la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui alla legge regionale n. 29 del 1997, nonché la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, individua con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, gli ambiti professionali o le mansioni da computarsi in misura piena per l'individuazione della quota di riserva.

2. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui al comma 1, ulteriori condizioni migliorative per le persone con disabilità.

3. Per le amministrazioni pubbliche della regione non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, restano fermi, nelle more del provvedimento di cui al comma 1, gli obblighi di assunzione già previsti dalla legge n. 68 del 1999, nonché le convenzioni eventualmente stipulate dalle Provincie, fino alle scadenze in esse individuate.

4. La Giunta regionale, acquisite adeguate valutazioni tecniche specialistiche, definisce altresì la percentuale minima dell'incidenza degli ambiti professionali e delle mansioni non ricomprese nel provvedimento di cui al comma 1, per il computo della complessiva quota di riserva delle amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 22

Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali

1. Le assunzioni di disabili previste all'articolo 20 possono essere realizzate anche attraverso programmi di inserimento individuali da effettuarsi presso le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge. Sono fatti salvi gli obblighi e le opportunità previste da leggi speciali per i disabili qualora risultino più funzionali al loro inserimento lavorativo.

2. Gli inserimenti di cui al comma 1 sono possibili nel rispetto di convenzioni quadro stipulate dalle Provincie, sentiti gli organismi previsti dall'articolo 18, comma 4, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale nonché con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali del medesimo comma 1.

3. Le convenzioni quadro individuano criteri di riferimento in base ai quali stipulare le specifiche convenzioni previste al comma 4, lettera a).

4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente per le persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, nonché a fronte delle seguenti condizioni:

- a) adozione di specifica convenzione fra la Provincia competente, l'impresa fornitrice di commessa e la cooperativa sociale o il consorzio di cui al comma 1 ove viene realizzato l'inserimento;
- b) copertura, attraverso questa modalità e relativamente alla durata della commessa, per tutte le imprese, di una percentuale della quota d'obbligo di riferimento non superiore al 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, ferma restando, per la quota rima-

- nente, l'ottemperanza, anche attraverso le convenzioni di cui all'articolo 20, agli obblighi di assunzione di cui alla Legge n. 68 del 1999;
- c) individuazione da parte delle Provincie dei lavoratori da inserire, previo consenso degli stessi, con riferimento esclusivo alle persone disabili con percentuale di disabilità superiore al 79 per cento, o con disabilità psichiche, o in condizione di gravità certificata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero con altra disabilità che renda particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie individuata sulla base di criteri definiti sentito l'organismo di concertazione sociale di cui all'articolo 18, comma 4 della presente legge;
- d) valore della commessa commisurato, relativamente agli inserimenti delle persone con disabilità attuati in base alla convenzione della lettera a), ai costi del lavoro dell'impresa committente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, maggiorati di una percentuale pari al 50 per cento, a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento; le commesse possono essere relative anche a quote parziali dei costi corrispondenti alle unità inserite, fermo restando che il computo, ai fini degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 20, comma 1, degli inserimenti realizzati attraverso le convenzioni con le cooperative sociali è possibile solo a fronte del raggiungimento, anche attraverso più commesse, del costo complessivo corrispondente ad ogni unità di personale.
5. Le convenzioni di cui al comma 4, lettera a) possono essere stipulate da ogni Provincia con imprese che abbiano sede legale o amministrativa o unità operativa nel territorio di competenza, ovvero con imprese che abbiano unità operative nel territorio di competenza e sede legale o amministrativa in altre Provincie, previa intesa fra le Provincie interessate.
6. Le convenzioni sono sottoposte a verifica periodica, da realizzarsi, comunque, ogni ventiquattro mesi anche in raccordo con le attività delle commissioni di cui alla Legge n. 104 del 1992, con particolare riferimento all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali e dei consorzi di cui al comma 1, e di accesso a contributi ed agevolazioni.
7. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 1999, eventualmente emergenti, attraverso:

- a) assunzioni dirette, da effettuarsi entro novanta giorni dalla conclusione delle commesse;
- b) ulteriori commesse di durata non inferiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi ai sensi del comma 4;
- c) stipula di convenzioni di cui all'articolo 20.

8. La Giunta regionale approva criteri e modalità per l'avvio di sperimentazioni relative all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 21, comma 1, delle possibilità di inserimento di cui al comma 1, fermo restando il pieno rispetto da parte delle stesse Amministrazioni delle disposizioni previste al presente articolo.

9. Sono fatte salve, in ordine all'accertamento della condizione di gravità di cui al comma 4, lettera c), le competenze dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), in riferimento agli invalidi del lavoro, nonché le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in riferimento alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) della Legge n. 68 del 1999.

CAPO IV Orientamento e tirocini

Art. 23 *Orientamento al lavoro*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.
2. La Giunta regionale definisce, secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 2, le figure professionali di riferimento e gli standard di servizio per l'orientamento. La Giunta regionale sostiene, inoltre, la qualificazione degli operatori e delle attività.
3. Le Provincie programmano i servizi di orientamento al lavoro perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione con gli ambiti in cui la funzione di orientamento è esercitata dai soggetti del sistema formativo.
4. I Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le funzioni di informazione e orien-

tamento di cui all'articolo 32, comma 3, lettere a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 34. Relativamente a tali funzioni i Comuni garantiscono adeguate forme di informazione e raccordo nei confronti delle Province.

Art. 24 *Tirocini*

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali strumenti finalizzati a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, il datore di lavoro può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante.

3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2003. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio alla Direzione provinciale del Lavoro ed alla Provincia territorialmente competente, nonché alle rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3, le quali ne informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.

5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini

possono erogare risorse a titolo di borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio.

Art. 25 *Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini*

1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, in relazione a:

- a) i destinatari;
- b) il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'articolo 24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente definito, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati;
- c) le professionalità ad alto contenuto specialistico che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
- d) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno essere concordate nel progetto di tirocinio;
- e) le verifiche e, per i tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e delle Province, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.

2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991.

3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:

- a) le Province;
- b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;
- c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;

- d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;
 - e) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20);
 - f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
 - g) le Aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
 - h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
 - i) i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale;
 - j) gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Art. 26

Qualificazione dei tirocini

1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.
2. Le Provincie, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
 - a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
 - b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza

- in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
 - c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;
 - d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.
3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini, possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 3 e le parti sociali.

CAPO V Apprendistato

Art. 27

Aspetti formativi dei contratti di apprendistato

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003, la presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro, detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 - b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
 - c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati.
3. La formazione per i contratti di apprendistato si articola secondo un piano formativo individuale che delinea il percorso formativo dell'apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi di cui al comma 2, ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso. A tale fine la Giunta regionale definisce, secondo le forme di cui al comma 2, criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali.

Art. 28

Formazione nel contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. In relazione al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la Regione privilegia le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione di cui alla legge regionale n. 12 del 2003, per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di formazione ed istruzione.

2. La Giunta regionale definisce, a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione assembleare competente, gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nel rispetto degli standard formativi essenziali nazionali, definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 29

Formazione per l'apprendistato professionalizzante

1. Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, la Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tale caso deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguata capacità professionale. Tale formazione deve produrre esiti

verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 30

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1. La Regione, promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. Per queste finalità la Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, promuove e sostiene sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con Università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative.

3. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui al comma 2 sono realizzati, nelle singole imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4. La Regione collabora, anche attraverso intese, con i soggetti di cui al comma 2 per definire standard della formazione nel contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli.

Art. 31

Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato

1. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato. Tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.

2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli Enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

CAPO VI
Servizi per il lavoro

Sezione I
Sistema regionale dei servizi per il lavoro

Art. 32
Funzioni

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro opera verso le persone e le imprese, per soddisfarne i bisogni e favorirne le aspirazioni occupazionali e professionali, anche mediante specifiche azioni, rivolte in particolare sia alle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione o di precarizzazione della propria condizione lavorativa, ai soggetti deboli ed a rischio di esclusione sociale, sia al rafforzamento della competitività delle imprese tramite la qualificazione delle risorse umane.

2. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dalle Province e dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della presente legge. La Regione e le Province promuovono, anche attraverso apposite intese, forme di collaborazione attiva con i soggetti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, per l'erogazione dei servizi di intermediazione. La Regione e le Province promuovono inoltre forme di raccordo e confronto con le agenzie di somministrazione di lavoro, d'intermediazione, di ricerca e selezione di personale, di supporto alla ricollocazione di personale, autorizzate a livello nazionale e regionale, operanti sul territorio regionale.

3. Il sistema regionale, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, espleta le seguenti funzioni:

- a) informazione sui servizi disponibili per l'accesso al lavoro, sulle caratteristiche ed opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema formativo, sugli incentivi, sulle politiche attive per l'inserimento al lavoro o la creazione di lavoro autonomo, nonché sulla rete di servizi in grado di dare risposte alle esigenze complessive connesse al lavoro;
- b) orientamento al lavoro;
- c) sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze;
- d) preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro;
- e) misure personalizzate di promozione dell'inserimento nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni di mediazione interculturale rivolte a lavoratori stranieri immigrati finalizzate a sostenerne l'inserimento lavorativo, il consolidamento occupazionale e l'integrazione sociale;

- f) accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento lavorativo;
- g) accompagnamento nell'inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
- h) informazione alle imprese in relazione ai servizi di cui al presente articolo.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, ed in particolare di quelle previste alla lettera d), il sistema regionale tiene conto delle peculiarità dei diversi settori economico-produttivi e delle specificità dei fenomeni di stagionalità, con particolare riferimento alle attività agricole, agroindustriali e turistiche.

5. Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative attualmente previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), del decreto legislativo n. 469 del 1997, e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), ed in particolare:

- a) il riconoscimento, la sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000;
- b) la selezione di personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
- c) il collocamento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999;
- d) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Le Province sono competenti per le comunicazioni da parte dei datori di lavoro privati, degli Enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative:

- a) all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati e non subordinati, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, o di socio lavoratore di cooperativa come definito dalla Legge n. 142 del 2001;
- b) alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alle cessazioni avvenute in data diversa da quella comunicata al tempo dell'assunzione ai sensi dell'articolo 21 della Legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e

- di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati);
- c) alle variazioni dei rapporti di lavoro, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181 del 2000;
- d) alla proroga e alla cessazione dei lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro.
7. Le Province sono competenti per le comunicazioni relative:
- a) alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro;
- b) ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto-legge n. 510 del 1996 convertito dalla legge n. 608 del 1996.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 le Province possono altresì avvalersi, previa intesa, dei Comuni singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa.
9. La Regione e le Province promuovono, in accordo con gli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, la realizzazione di centri integrati ed unificati dei servizi per il lavoro e ne favoriscono la diffusione quale modalità di organizzazione dell'offerta relativa alle funzioni di cui al comma 3.

Art. 33

Modalità di svolgimento delle funzioni da parte delle Province

1. Le Province svolgono le funzioni di cui all'articolo 32 mediante i propri uffici, in particolare attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego". Le Province possono svolgere le funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi della presente legge, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, che intervengono in via non sostitutiva, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti, in un'ottica d'integrazione. I servizi di cui all'articolo 32 sono erogati senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione.
2. Le Province possono individuare forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello

lo nazionale o regionale. In tale contesto la Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, e secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), definisce criteri e modalità per la reciproca messa a disposizione delle banche dati.

Art. 34

Standard essenziali delle prestazioni e indirizzi operativi

1. I soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto il territorio regionale, sentita la Commissione assembleare competente, e nell'ambito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione di cui all'articolo 6, definisce, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i soggetti accreditati, nonché i Comuni singoli o associati allorché svolgano le funzioni di orientamento di cui all'articolo 23, comma 4, nonché le funzioni di cui all'articolo 32, comma 5. Detti standard si riferiscono in particolare alle risorse umane e strumentali da investire nel processo, alle metodologie e modalità d'erogazione delle prestazioni, nonché ai risultati da conseguire in termini d'efficienza ed efficacia.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale al fine di garantire omogeneità di comportamenti e la trasparenza nell'azione amministrativa, definisce indirizzi operativi con particolare riferimento a:
- i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e modalità di gestione operativa;
 - i criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la certificazione dell'esistenza o la perdita dello stato di disoccupazione;
 - le caratteristiche dei moduli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di trasmissione, anche telematica, ai servizi competenti;
 - il collocamento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999.

Art. 35
Accreditamento

1. La Regione, al fine di garantire servizi di adeguata qualità e per l'eventuale concessione di finanziamenti pubblici, accredita soggetti pubblici e privati aventi o meno scopo di lucro, per la gestione dei servizi relativi alle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, da erogarsi secondo quanto previsto all'articolo 33, comma 1.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente e gli organismi di cui all'articolo 6, disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati. Tali requisiti attengono, in particolare, alle competenze professionali, alle capacità gestionali, alla dotazione strutturale, strumentale e logistica dei soggetti richiedenti. Possono essere previsti ambiti o requisiti specifici per l'accreditamento, tra cui l'orientamento nonché l'accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità o delle persone in condizione di svantaggio personale e sociale.

3. Nella definizione dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2 la Giunta regionale tiene conto delle peculiari esigenze, di carattere strumentale o relative a specifiche competenze professionali degli operatori, con particolare riferimento al lavoro stagionale, ai servizi di cura ed ai lavoratori immigrati per i quali deve essere realizzato materiale informativo plurilingue.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera d) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.

5. Nel definire i criteri ed i requisiti di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto del raccordo con il sistema di accreditamento per la formazione professionale di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 36
Monitoraggio

1. La Regione, in collaborazione con le Province, cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale per il lavoro al fine di qualificarne l'azione e di valorizzarne l'efficacia e l'efficienza.

2. I soggetti del sistema regionale nonché i soggetti autorizzati mettono a disposizione della Regione e delle Province i dati necessari per l'esercizio delle funzioni di osservatorio del mercato del lavoro previste all'articolo 4.

Art. 37
*Avviamento a selezione
presso le Amministrazioni pubbliche*

1. Le Province avviano a selezione il personale per le qualifiche di cui all'articolo 16 della Legge n. 56 del 1987, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico.

2. Le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, nonché le altre Amministrazioni pubbliche qualora consentito dal loro ordinamento, possono svolgere le funzioni di cui al comma 1, garantendo adeguata e diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonché contestuale comunicazione alla Provincia competente.

3. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6, determina i criteri operativi cui devono attenersi i soggetti nell'espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 38
*Sistema informativo lavoro
dell'Emilia-Romagna (SILER)*

1. Il sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), costituito nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, è costruito in rete e si raccorda con i sistemi informativi delle altre Regioni al fine di realizzare, attraverso la collaborazione applicativa interregionale, il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e l'interconnessione ai sistemi informativi europei, per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica del lavoro. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento del SILER la Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con altre Regioni, nonché intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa, immigrazione ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.

2. La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative disponibili attraverso il SILER, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonché della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi telematici. A tale fine possono avvalersi, previa intesa, dei Comuni.

3. Il SILER, nel rispetto del decreto legislativo 30 giu-

gno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste, ai soggetti prescelti per l'intermediazione e l'inserimento delle informazioni.

4. A tale fine tutti i soggetti del sistema regionale dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 32 e tutti i soggetti autorizzati a livello nazionale e regionale alla somministrazione di lavoro, all'intermediazione, alla ricerca e selezione di personale, al supporto alla ricollocazione di personale, operanti sul territorio regionale, garantiscono il collegamento al SILER con le modalità definite dalla Giunta regionale.

5. Le informazioni fornite dal SILER ai sensi del comma 3 indicano il soggetto responsabile del loro inserimento o aggiornamento.

Sezione II Servizi autorizzati

Art. 39 *Autorizzazione*

1. La Giunta regionale determina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione assembleare competente, le modalità ed i criteri per l'autorizzazione allo svolgimento, nel territorio regionale, dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 40 *Particolari forme di autorizzazione*

1. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le modalità di autorizzazione di cui all'articolo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, garantendo adeguate forme di raccordo con le Provincie territo-

rialmente competenti, i servizi di intermediazione per i seguenti ambiti di utenza:

- a) i Comuni, esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul loro territorio;
 - b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle imprese iscritte nel proprio registro;
 - c) le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due anni precedenti l'erogazione del servizio di intermediazione.
3. La Giunta regionale disciplina altresì, ai sensi dell'articolo 39, modalità particolari di autorizzazione per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

CAPO VII **Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro**

Sezione I Sicurezza nel lavoro

Art. 41 *Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa*

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a tale fine, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. La programmazione regionale diretta al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 è prioritariamente orientata al sostegno del diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, favorendo iniziative e progetti, anche di carattere locale, volti:

- a) alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale parte integrante della qualità del lavoro e dell'occupazione, anche attraverso la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) al supporto alle attività per la prevenzione dei rischi rivolte ai datori di lavoro, anche promuovendo la diffusione di buone pratiche;
- d) all'inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizza-

zione, nonché alle eventuali condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

3. Il sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa costituisce elemento centrale della strategia regionale di promozione di condizioni di regolarità del lavoro e di acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative stabili; si realizza, mediante gli interventi di cui al comma 2 e di cui all'articolo 42, le azioni della Sezione II ed attraverso le misure di stabilizzazione previste all'articolo 13.

Art. 42 Interventi

1. La Regione e le Provincie promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro e in particolare:

- a) l'adozione di patti territoriali per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche individuando misure di sostegno per gli accordi, assunti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, diretti a qualificare le misure per la prevenzione dei rischi e la diffusione della cultura della sicurezza;
- b) il supporto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento al rafforzamento delle competenze e ad azioni di coordinamento, attraverso iniziative concertate con le organizzazioni sindacali;
- c) il supporto alle azioni promosse dagli organismi paritetici previsti dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:

- a) la realizzazione di azioni di ricerca, individuazione e comparazione di buone pratiche, trasferibili sul territorio regionale;
- b) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e la realizzazione di un rapporto annuale sullo stato di salute e sicurezza dei lavoratori;
- c) centri di riferimento, anche in collaborazione con Università, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di diritto privato, nonché con gli enti e le aziende di diritto pubblico operanti nel settore, sostenendone l'attività con proprie risorse.

3. La Regione e le Provincie favoriscono, altresì, la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:

- a) campagne informative ed azioni di sensibilizzazione;
- b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti;
- c) azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da realizzarsi anche nell'ambito dell'offerta dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti di cui all'articolo 45, comma 8, della legge regionale n. 12 del 2003, con particolare riferimento ai lavoratori immigrati, caratterizzate dall'utilizzo di specifiche metodologie, strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
- d) interventi educativi nei confronti dei giovani;
- e) realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro nelle attività formative programmate o riconosciute dalla Regione e dalle Provincie;
- f) attività formative volte all'acquisizione di competenze specifiche nelle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli aspetti sia igienico-sanitari sia normativi e socio-organizzativi;
- g) accordi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5 e con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla realizzazione di unità formative dedicate al tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- h) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ed ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali;
- i) l'introduzione del tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli interventi di cui all'articolo 44.

4. La Regione esercita funzioni d'indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle Aziende unità sanitarie locali e ne verifica la qualità e l'efficacia delle azioni di prevenzione. La Regione promuove, inoltre, la sperimentazione di "audit" dei luoghi di lavoro, da realizzarsi sulla base dell'adesione volontaria delle imprese e mediante procedure che producano esiti certificabili, per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

5. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, persegue l'introduzione e la

diffusione, anche mediante specifici accordi, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro, anche in riferimento all'articolo 1, comma 3 della Legge 7 novembre 2000, n. 327 (Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto).

Art. 43

Coordinamento della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

1. La Regione promuove azioni di indirizzo e coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso il Comitato di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2. Il Comitato di coordinamento di cui al comma 1 promuove:

- a) sistematici scambi di informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche mediante la reciproca messa a disposizione degli archivi dei diversi enti con competenza sulla regolarità e sicurezza del lavoro;
- b) l'elaborazione di proposte finalizzate all'uniformità delle procedure amministrative e dei metodi di controllo;
- c) la realizzazione di piani integrati di intervento, secondo priorità individuate sulla base dei dati elaborati, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse Amministrazioni pubbliche;
- d) campagne di sensibilizzazione e di divulgazione per la promozione dell'adozione di mezzi e misure preventivi.

Sezione II

Regolarità del lavoro

Art. 44

Promozione delle condizioni di regolarità del lavoro

1. La Regione e le Province promuovono la regolarità delle condizioni di lavoro quale obiettivo centrale delle proprie politiche in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro.

2. La programmazione regionale persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:

- a) iniziative di educazione alla legalità;
- b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività

ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;

- c) la qualificazione del ruolo della committenza pubblica negli appalti per opere, forniture e servizi, sostenendo e diffondendo intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, fra gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
- d) azioni dirette alla semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 32, commi 6 e 7;
- e) la realizzazione e la diffusione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di servizi integrati ed unificati per il lavoro, secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 9;
- f) la promozione ed il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali;
- g) la promozione di accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dall'interrelazione e dall'integrazione di diverse attività imprenditoriali, nonché nei casi di ricorso ad appalti ed a subappalti.

CAPO VIII

Responsabilità sociale delle imprese

Art. 45

Finalità

1. La Regione, in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti dell'Unione Europea, favorisce l'assunzione della responsabilità sociale delle imprese, intesa quale l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.

2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

Art. 46
Interventi

1. La Regione e le Provincie integrano i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione e perseguono le finalità di cui all'articolo 45 attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e colleghi professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e le Provincie sostengono, anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui al comma 1, interventi:

- a) di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;
- b) diretti all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed ambientali che evidenzino, mediante procedure che producano esiti certificabili, l'assunzione della responsabilità sociale;
- c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b), di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni sostenute dalla Regione di cui alla lettera d);
- d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale;
- e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c) e d);
- f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla presente sezione;
- g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della responsabilità sociale;
- h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità, o di impiego in misura aggiuntiva;
- i) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonché rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti su questo fenomeno.

3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'articolo 18, comma 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), la Regione persegue l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e statale, di interessi sociali ed ambientali nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici. A tale fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 13, comma 4, nonché accordi fra le Amministrazioni pubbliche, anche con il concorso delle parti sociali, diretti:

- a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;
- b) alla definizione di modalità di verifica e controllo, anche in accordo con le Aziende unità sanitarie locali titolari delle competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed assicurativi.

4. La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di valorizzazione verso le imprese che attuino le misure di cui al presente Capo ed al Capo VII e che rispettino le condizioni di cui all'articolo 10, comma 6.

CAPO IX
Disposizioni transitorie e finali

Art. 47
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende periodicamente conto all'Assemblea legislativa regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A tal fine, con cadenza di norma triennale e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 3, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione in ordine all'utilizzo delle misure di politica attiva ed ai servizi per il lavoro individuati dalla presente legge ed alla loro efficacia occupazionale, avendo altresì a riferimento le attività e le analisi connesse alle funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 4 ed al contesto nazionale ed europeo, con particolare riferimento:

- a) agli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'art. 9;
- b) all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, di cui alla Sezione III del Capo III;

- c) ai tirocini ed alle azioni di orientamento di cui al Capo IV;
- d) all'apprendistato, secondo le previsioni del Capo V;
- e) alle azioni realizzate dai Servizi per il lavoro di cui al Capo VI;
- f) alle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché per la promozione della regolarità delle condizioni di lavoro;
- g) alle criticità emerse nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'azione della Regione, al raccordo con le autonomie locali ed allo svolgimento delle funzioni amministrative;
- h) a quali ipotesi di integrazione o modifica alla presente legge siano prospettabili tenuto conto delle risultanze di quanto esposto in relazione alle lettere da a) a g).

2. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti dell'Assemblea legislativa regionale che ne concludano l'esame.

Art. 48
Norme finali

1. La Regione può stipulare con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con DPCM del 5 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di prestazione d'opera intellettuale.

2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 27 comma 2 entro trenta giorni dalla seduta della Commissione regionale tripartita in cui viene registrato il mancato raggiungimento dell'intesa stessa, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

Art. 49
Conformità alle disposizioni comunitarie

1. Gli incentivi di cui alla presente legge, con esclusione di quelli, di cui all'articolo 10, destinati alle persone e di quelli rientranti nelle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002, sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea del regime di aiuti in essa previsto.

Art. 50
Norme transitorie

1. I procedimenti in corso, in attuazione della legge re-

gionale 25 novembre 1996, n. 45 (Misure di politica regionale del lavoro) e della legge regionale n. 25 del 1998, compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.

2. Fino all'approvazione dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, si applicano, per l'erogazione degli incentivi e degli assegni di servizio, gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 45 del 1996.

3. Fino all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 17, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate, in materia, dalla Giunta regionale in attuazione della legge n. 68 del 1999 e della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

4. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, si applicano integralmente, in relazione ai tirocini, le norme di cui alla legge n. 196 del 1997.

5. Nelle more dell'emanazione degli standard formativi minimi per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della Legge n. 53 del 2003, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 16 della Legge n. 196 del 1997 e di cui all'articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

6. Nelle more dell'approvazione dei criteri, requisiti e modalità per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 35 le Province continuano a garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32.

7. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'articolo 34, comma 3 e dei criteri operativi di cui all'articolo 37, comma 3 continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla Giunta regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle Province.

8. Fino alla designazione dei rappresentanti degli enti pubblici di cui all'articolo 6, comma 3, al fine dell'esercizio delle funzioni ivi previste l'integrazione dei componenti degli organi di cui all'articolo 6, comma 1, è attuata mediante invito ai componenti delle commissioni regionali di cui all'articolo 78, comma 4, della legge n. 448 del 1998.

Art. 51*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale n. 45 del 1996;
- b) legge regionale n. 25 del 1998;
- c) legge regionale n. 14 del 2000.

Art. 52*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente

legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

